

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno scolastico 2025 - 2026

Parte generale

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 18/11/2025

PREMESSA

Il presente Regolamento d'Istituto sostituisce integralmente il precedente e definisce le norme di organizzazione e di convivenza che disciplinano la vita della comunità scolastica dell'Istituto Tecnico Industriale "A. Monaco" di Cosenza. È adottato in conformità al D.Lgs. 297/1994, al DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), al DPR 235/2007, alla L. 150/2024 e alle più recenti disposizioni ministeriali, al fine di assicurare un ambiente educativo improntato ai principi di legalità, rispetto reciproco, partecipazione e responsabilità.

TITOLO I: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Il "Regolamento di Istituto" dell'ITI "ANTONIO MONACO" fa suoi i principi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 24/6/1998, n° 249) che vengono di seguito interamente riportati e sono recepiti dal Patto di corresponsabilità educativa:

- La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale in cui è incardinata, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Si considerano parte integrante del presente Regolamento le seguenti normative vigenti:

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, integrato e modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
Nota esplicativa MIUR, Prot n. 3602/P0, del 4 luglio 2008;
D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Art. 1 – Diritti degli Studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i Docenti, con le modalità previste dal Regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
5. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
8. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
9. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
10. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e

il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

11. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.

12. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. E' favorito, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 2 - Doveri degli Studenti

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. La scuola, facendo propri i diritti e i doveri degli studenti sanciti nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse riconosce gli alunni come componente fondamentale della Comunità educativa, i quali, assistiti dal Dirigente Scolastico, dai Docenti e da tutto il Personale scolastico, partecipano attivamente alla vita della Scuola e si educano ai principi del dovere, dell'impegno, dell'autodisciplina, dell'autocontrollo, della solidarietà.

8. Gli studenti hanno diritto:

- al rispetto della propria cultura, sesso, razza e religione (art 3 della Costituzione);
- di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

ART. 3 - Norme di Comportamento

1. E' dovere degli studenti, nell'ambito delle attività scolastiche e extrascolastiche, dentro e fuori l'Istituto, tenere un contegno corretto, educato, responsabile, rispettoso del personale docente e non docente e

delle norme che regolano la vita scolastica.

2. Gli alunni non possono uscire dall'aula, dai laboratori, dai reparti e dalle palestre senza il permesso dell'insegnante.
3. Gli alunni hanno l'obbligo di non sostare inutilmente nei corridoi e rientrare prontamente in classe
4. E' proibito usare telefoni cellulari nelle aule dell'Istituto se non per usi particolari e specifici consentiti dal docente. Le inadempienze saranno perseguite disciplinarmente secondo quanto previsto dal regolamento specifico. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non fare uscire dall'aula più di un alunno per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza e per motivi di salute ;i bidelli dovranno sorvegliare i corridoi e rinviare subito in classe gli studenti.
5. La diversità degli indirizzi di studi presenti nell'Istituto è causa di frequenti spostamenti degli alunni nei vari laboratori, palestre, biblioteca, ecc. Durante tali spostamenti, la classe dovrà stare unita ed attraversare i corridoi nel massimo silenzio, onde evitare l'arrivo frazionato e causare ritardo all'inizio dell'attività didattica .
6. E' rigorosamente vietato uscire dall'aula durante il cambio delle ore di lezione; gli allievi sono tenuti ad attendere in classe l'arrivo del docente, tenendo un comportamento educato e corretto.
7. Durante il cambio di ora di lezione, qualora la classe resti momentaneamente scoperta, è necessario che il collaboratore scolastico del piano vigili sul comportamento degli alunni, onde evitare danni a persone o cose; gli eventuali danni saranno addebitati a coloro che li hanno provocati, con la riserva di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria. La vigilanza è diretta ad assicurare, nel doveroso rispetto della libertà di ciascuno, l'ordinato svolgimento della giornata scolastica. La vigilanza è assegnata ai collaboratori scolastici, articolati per piano, che hanno il compito di sorvegliare il comportamento degli alunni, al fine di evitare che arrechino pregiudizio alle persone e alle cose. Si auspica, comunque, la diretta assunzione da parte degli allievi dell'attività di vigilanza, da intendere come consapevole presa di coscienza della tutela e del rispetto dei diritti individuali e collettivi.
8. Non è consentito portare all'interno dell'Istituto materiale estraneo all'attività scolastica; l'alunno non deve lasciare nulla di suo nei locali dell'Istituto. Non è consentito agli allievi ,al personale docente e non docente conferire con persone estranee, non autorizzate, nei locali dell'Istituto.
9. L'Istituto non è responsabile di eventuali furti che dovessero verificarsi. Tutti hanno il dovere di segnalare, sia pure in modo riservato, il nominativo di chi si rende reo di illeciti.
10. E' proibito, senza la preventiva autorizzazione, distribuire volantini od altro materiale di propaganda ed affiggere manifesti nell'istituto o sui muri dello stesso. I volantini ed i manifesti regolarmente autorizzati e contenenti il relativo visto, saranno affissi a cura del personale dell'istituto negli appositi spazi.
11. E' vietato imbrattare con scritte varie i muri interni ed esterni dell'istituto.
12. Gli alunni non possono entrare nella sala docenti, salvo quelli autorizzati.
13. Gli alunni devono mantenersi lontani, durante l'attività didattica, dalle aperture sulle vie adiacenti onde evitare eventuali rischi derivanti da contatti con l'esterno

14. E' vietato effettuare collette o altre raccolte di denaro per qualsiasi scopo, salvo per opera di beneficenza opportunamente ed eventualmente autorizzate dal dirigente scolastico; analogo divieto sussiste per qualsiasi operazione di tipo commerciale.
15. E' altresì vietato circolare all'interno dell'istituto con macchine, motociclette, ecc. Per venire incontro ad eventuali esigenze del personale della scuola e degli alunni, le moto si possono parcheggiare nell'atrio adiacente il cancello d'ingresso dal quale, però, possono essere mosse solo quando il cancello viene aperto per tutti.
16. Per nessun motivo genitori ed estranei debbono essere ricevuti in aula, ma attendere nell'atrio ed essere poi accolti in sala docenti.
17. Per gli spazi esterni, gli studenti responsabili di atti che degradano la pulizia, provvederanno direttamente con la guida di docenti incaricati dalla dirigenza ad effettuare la pulizia di quanto degradato, in alternativa alla sanzione disciplinare .
18. È fatto **divieto assoluto di fumare** nelle aule, nei laboratori, nell'aula magna, in palestra, nella sala docenti, nei servizi igienici, nei corridoi e nei locali esterni prospicienti gli edifici scolastici, compreso giardini e area-parcheggio, ai sensi dell'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 4 co 1,2, 3 del D.L. del 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni in L. n 128 del 8 /11/2013).È altresì vietato utilizzare le sigarette elettroniche nei locali e negli spazi delle istituzioni scolastiche. La violazione dei suddetti divieti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente .
19. Durante le attività didattiche, in classe, in palestra, nei laboratori e ovunque essa si svolga, i **telefoni cellulari** devono rimanere spenti. I cellulari, i tablets e i computers portatili possono essere utilizzati durante lo svolgimento delle lezioni solo a fini didattici e previa autorizzazione dei docenti. In caso di violazione del divieto, gli insegnanti provvedono al ritiro e al deposito dell'apparecchio presso la Presidenza, che provvederà alla successiva consegna ai genitori e alla proposta di eventuali provvedimenti.
20. Sono da considerarsi atti di BULLISMO: la violenza fisica, psicologica, l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata, l'intenzione di nuocere, l'isolamento della vittima. Sono considerati atti di CYBERBULLISMO qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 1998n.249(Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235; Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

21 .Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti e di tutto il Personale Scolastico il rispetto, anche formale, delle norme di buona educazione.

22 Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante le ore di permanenza nella struttura scolastica; sono chiamati ad essere puntuali e fedeli agli impegni, a partecipare al dialogo educativo e all'attività didattica dando un costruttivo apporto alla vita scolastica.

23 Gli studenti sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono all'istituzione scolastica e ai luoghi frequentati per motivi didattici nel rispetto di loro stessi e degli altri.

Art. 4 - ASSENZE E RITARDI DEGLI STUDENTI E GIUSTIFICAZIONI

Ritardi e assenze

1. Gli alunni che entrano in ritardo fino alle ore 9:00 saranno ammessi all'inizio della seconda ora, previa autorizzazione dei collaboratori del Dirigente. Dopo le ore 9:00 potranno accedere solo se accompagnati dai genitori o se autorizzati tramite registro elettronico. Il superamento di cinque ritardi comporterà la segnalazione alla famiglia da parte del Coordinatore di Classe. Le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico dal genitore o dallo studente maggiorenne. Il superamento di un quarto delle ore annuali comporta la non ammissione alla classe successiva ai sensi del DPR 122/2009 art. 14 c. 7., salvo le deroghe previste dal Collegio Docenti sulla base della normativa vigente.
2. Tutte le assenze devono essere giustificate utilizzando il Registro Elettronico con il PIN rilasciato dalla segreteria didattica. Il Registro Elettronico è il mezzo di comunicazione ufficiale tra scuola e famiglia per quanto riguarda assenze, entrate e uscite fuori orario, segnalazioni di problemi didattico/educativi, richiesta incontri/colloqui con docenti, autorizzazioni a uscite e visite.
3. In caso di assenza gli studenti minorenni devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.
4. Il controllo della giustificazione viene effettuato di norma in aula dal docente della prima ora di lezione. Se l'assenza ha la durata di oltre cinque giorni ed è determinata da motivi diversi da quello di salute, l'alunno minorenne deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.
5. Qualora l'alunno, dopo assenza fino a 5 giorni, si presenti a scuola privo di giustificazione, sarà autorizzato ad entrare in classe con riserva. È obbligato a giustificare l'assenza il giorno successivo, nei su menzionati modi, per non incorrere nel rischio di non essere ammesso in classe.
6. L'alunno maggiorenne non sarà ammesso in classe e sarà invitato a presentare il necessario certificato medico; la scuola procederà a darne comunicazione alla famiglia.
7. La scuola informerà tempestivamente le famiglie dell'eccessivo numero di assenze, ritardi e/o uscite anticipate segnalato dal Coordinatore di classe.

Art. 5-FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE

(v. D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7)

1. Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
2. L'assiduità della frequenza scolastica, su delibera del Consiglio di Classe, è considerata elemento che concorre, in sede di scrutinio finale, alla formulazione del "credito scolastico" degli studenti.
3. La scuola può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

ART. 6 - Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni possono essere adottati dai docenti, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di disciplina a cui si rinvia.

ART. 7 - Attività ed iniziative culturali

Il Consiglio d'Istituto promuove iniziative educative e culturali e favorisce analoghe iniziative provenienti da altri Organi Collegiali (seminari, presentazione di novità letterarie e scientifiche, incontri e confronti su problemi di carattere didattico e metodologico, ecc.). Non sono consentite attività politiche. Con propria delibera il Consiglio d'Istituto può disporre che a tali iniziative partecipino persone estranee alla comunità scolastica. Il Consiglio di Istituto può delegare il dirigente scolastico alla selezione e scelta delle attività da realizzare.

Art. 8- CORRETTO USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

(v. art. 3 comma 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui svolge l'attività scolastica.
2. Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile.
3. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale

del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare il /i responsabile/i, tali danni dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe, se viene danneggiata l'aula, o da tutti gli studenti del piano o del plesso o della scuola se risultino danneggiate le strutture comuni. Il Consiglio di Classe può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture e può decidere di assegnare agli studenti il ripristino degli arredi deteriorati

ART. 9- ATTREZZATURE SCOLASTICHE E BIBLIOTECA

1. Con delibera del Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, sono stabilite le concrete modalità per l'uso delle attrezzature e dei locali della Scuola (Biblioteca, palestre e campi all'aperto, Aula magna e laboratori vari), in modo da consentirne l'utilizzo, nei limiti del possibile, anche nelle ore pomeridiane.
2. Il responsabile dell'aula attrezzata deve mantenere aggiornato l'inventario dell'aula affidatagli e deve essere un riferimento per gli insegnanti che usufruiscono dell'aula per la didattica della propria disciplina (segnalazione di attrezzature non perfettamente funzionanti, richieste di allestimenti particolari, richieste di materiali, etc.).
3. Ai gruppi che si formano all'interno delle componenti scolastiche e che abbiano comunicato la loro costituzione, è consentito, a richiesta del loro coordinatore, l'uso delle aule e delle attrezzature, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per i gruppi formati da soli studenti deve essere comunque assicurata la presenza di un docente responsabile. Anche a gruppi estranei, se diretti a conseguire obiettivi coerenti con le finalità culturali e formative dell'Istituto, può essere consentito, a richiesta dei responsabili, l'uso delle attrezzature e delle aule.
4. Qualsiasi danno, da chiunque arrecato, dovrà comunque essere risarcito. L'attrezzatura non può uscire dall'Istituto senza il consenso del Capo d'Istituto e previa dichiarazione di responsabilità da parte di chi la utilizza e la necessità di utilizzarla, purché sia personale dell'Istituto e usata per l'Istituto; se si tratta di riparazioni deve essere accompagnata da una bolla esplicativa.
5. Qualora si verificano guasti alle attrezzature o al materiale scientifico didattico, l'insegnante dell'ora annota il guasto sul registro dell'aula e l'Assistente Tecnico, presa visione dell'eventuale annotazione del docente, provvede, se necessario, a chiamare il tecnico competente alla riparazione, dandone comunicazione al Capo d'Istituto.
6. La Biblioteca d'Istituto si pone come strumento fondamentale della specifica comunità scolastica dell'Istituto in tutte le sue componenti, per ogni tipo di attività ed iniziativa che essa richieda ed esprima. Con deliberazione del Consiglio d'Istituto sono stabilite le modalità per il suo funzionamento; si dovrà comunque assicurare un agevole accesso al prestito e alla consultazione, e la partecipazione degli studenti all'ascolta delle dotazioni librerie da acquistare.
7. La Biblioteca dell'Istituto rimane aperta a disposizione del personale docente, non docente e degli alunni per consultazione dei testi in dotazione, dalle ore 8,30 alle ore 13.10 di tutti i giorni feriali.
8. Gli interessati sono ammessi al prestito previa compilazione dell'apposita scheda in tutte le sue parti. I libri sono dati in prestito per la durata massima di un mese. Non si possono avere in prestito più di tre

volumi contemporaneamente.

9. Docenti e studenti sono responsabili dei libri avuti in prestito e sono tenuti a restituirli in buono stato (senza segni, sottolineature, pagine strappate, ecc.), entro i termini stabiliti. In caso di smarrimento di libri o di gravi danni ad essi arrecati, il responsabile è tenuto a provvedere nel più breve tempo possibile (max. due mesi) alla sostituzione o, se questa non fosse possibile, al risarcimento. Sono esclusi dal prestito agli studenti i libri facenti parte di collezioni ed enciclopedie, pubblicazioni rare, non comuni e dizionari.

È possibile la consultazione in classe sotto la responsabilità dei docenti, i quali possono ottenere tali volumi entro le ore di servizio della biblioteca. Per la consultazione valgono le procedure normali di prestito. Nessuno e per nessuna ragione può asportare libri dalla biblioteca senza l'autorizzazione del responsabile

ART. 10 - Uso dei Laboratori, palestre e campi di gioco

1. L'utilizzazione dei laboratori e aule speciali è demandata al responsabile, nominato dal dirigente scolastico, su delibera del Collegio docenti, all'inizio dell'anno scolastico, fermi restando i compiti degli aiutanti tecnici, di cui al secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 420/1974.

2. L'orario di utilizzo dei laboratori è predisposto annualmente con l'entrata in vigore dell'orario definitivo. All'inizio di ogni esercitazione l'alunno controllerà il funzionamento dell'impianto e lo stato di conservazione dell'attrezzatura e dell'arredo, segnalando ogni eventuale anomalia. Dei danni arrecati volontariamente o per negligenza all'impianto, all'attrezzatura e l'arredo sarà ritenuto responsabile l'ultimo alunno che ha occupato il posto.

3. I laboratori sono utilizzabili dagli studenti solo se accompagnati dai docenti dell'Istituto; da soggetti esterni solo se autorizzati dal DS. Gli utilizzatori (studenti, adulti, ecc.) devono prendere visione del tavolo di lavoro e comunicare con tempestività all'insegnante o al responsabile del laboratorio eventuali anomalie al funzionamento delle macchine e/o danni materiali alle stesse, alle sedie, ai tavoli (scritte, macchie, incisioni,...). Alla chiusura della sessione di lavoro, gli utilizzatori devono ripristinare la situazione iniziale, lasciare in ordine il tavolo, le sedie, rimuovere eventuali dischetti e pulire, eventualmente, la lavagna. Tutti gli utilizzatori dei laboratori, interni ed esterni all'Istituto, sono responsabili del software da loro utilizzato, secondo quanto stabilito dal D.L. 518/92, relativo alla regolamentazione e alla tutela del software per elaboratori.

4. L'uso delle palestre e degli impianti sportivi è riservato, in orario scolastico, alle seguenti attività degli alunni dell'Istituto:

- a. lezioni di Educazione fisica e di ginnastica correttiva;
- b. esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva;
- c. allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici e interscolastici.
- d. tornei interscolastici promossi dalla scuola ,dall'U.S.R. e dall'ATP

Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di Educazione motoria. La palestra e gli impianti sportivi possono inoltre essere dati in utilizzo ad enti,

associazioni e società sportive che ne facciano richiesta, secondo le modalità, condizioni e obblighi previsti dal Consiglio d'Istituto. All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione motoria, designati dal DS in qualità di responsabili, su delibera del Collegio Docenti. All'attività sportiva presiede un coordinatore scelto dal DS tra i docenti di Educazione fisica, sentito il Collegio dei Docenti, che sarà coadiuvato da eventuali altri collaboratori. L'attività di avviamento alla pratica sportiva può essere effettuata, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto anche in spazi messi a disposizione dell'Istituto da enti pubblici o privati. L'insegnante di Educazione motoria non è responsabile per smarrimento o sottrazione di oggetti e/o valori che gli alunni portino con loro.

Art. 11:USO DEI SERVIZI IGIENICI

- 1.. Nel corso delle ore di lezione, di norma, gli studenti, tranne casi di assoluta necessità, possono lasciare l'aula dopo la fine della prima ora e non più di uno alla volta per recarsi nei servizi igienici, purché autorizzati dall'insegnante al quale sono affidati. Qualora qualche alunno, per particolari motivi di salute, sia costretto a servirsi spesso dei servizi igienici, deve presentare presso la Vicepresidenza la opportuna documentazione medica.
2. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare gli appositi cestini porta rifiuti, a mantenere i servizi igienici puliti.
- 3.La violazione delle prescrizioni comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari

Art. 12 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI

(v. art. 3 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dalla Scuola
2. Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di scuola; la verifica effettiva dell'osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto.
3. Gli alunni sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante le varie attività didattiche comprese visite guidate o viaggi di istruzione, stage, tirocinio.

TITOLO II :LA FUNZIONE DOCENTE E IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 1 NORME GENERALI

(v. art. 395 D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994; CCNL Comparto Scuola 2006/09)

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione inservizio.

2 .Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze e sono articolati in:

- attività di insegnamento;
- attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Art. 2- DOVERI INERENTI LA FUNZIONE DOCENTE

1 .Tutti i docenti sono tenuti a conoscere e rispettare la normativa vigente che regola la propria attività in classe e i rapporti con l'Amministrazione scolastica, nonché le comunicazioni indirizzate agli alunni e alle famiglie, le norme e i regolamenti interni e le decisioni collegiali.

2. I docenti sono tenuti agli obblighi connessi alla propria funzione ai sensi del CCNL Comparto Scuola e al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

3. Eventuali scambi di ore tra insegnanti, devono essere richiesti preventivamente per iscritto e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

4. docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui sono membri

5. I docenti sono tenuti ad adempiere l'obbligo della propria formazione continua

Art. 3-PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.

1. Tutti i docenti sono tenuti a partecipare agli incontri stabiliti annualmente per impostare la programmazione didattica.

2. Ogni insegnante dovrà consegnare agli Uffici di Vicepresidenza e mettere a disposizione degli studenti e dei genitori la programmazione personale, definita per ciascuna classe e per ciascuna materia. Essa dovrà essere impostata nel rispetto dei delle Linee Guida nazionali e in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa di istituto, con il PTOF nonché con le decisioni assunte in sede di coordinamento.

3. La programmazione personale dovrà esplicitare:

- l'oggettivo accertamento della situazione di partenza degli alunni di ciascuna classe e i metodi utilizzati per rilevarla;
- gli obiettivi generali e specifici della disciplina di insegnamento riferiti alla classe;
- l'organizzazione dell'attività didattica relativamente alla distribuzione temporale dei contenuti da trasmettere e alla metodologia che si intende adottare;
- le procedure e le modalità di accertamento del profitto e di recupero dei debiti formativi e i criteri di valutazione;
- i sussidi, tra quelli effettivamente disponibili, che si intendono utilizzare;
- le modalità di conduzione delle simulazioni delle prove d'esame nelle classi terminali.

Art. 4-REGISTRI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. I Docenti sono tenuti ad inserire ogni giorno sul registro elettronico tutte le attività svolte, con espressa indicazione degli argomenti trattati e del calendario delle prove di verifica, nonché le assenze degli alunni.
2. Il registro elettronico personale costituisce documento ufficiale e deve essere sempre aggiornato.
3. I docenti devono curare la corretta conservazione di tutta la documentazione della loro attività. Cartelliere ed armadi adibiti alla custodia dei documenti ufficiali degli insegnanti devono essere sempre tenuti chiusi a chiave.
4. In caso di assenza, tutto il materiale documentario dell'attività didattica e la programmazione annuale devono essere sollecitamente messi a disposizione del docente supplente.
- 5 Tutti i docenti devono firmare, di ora in ora, il registro di classe e gli eventuali registri delle attività di laboratorio.

Art. 5 : ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI

1. Non sono consentite variazioni al proprio orario di servizio se non preventivamente richieste per iscritto e autorizzate. Parimenti non sono consentiti scambi di ore di lezione o scambi di classe tra docenti senza esplicita preventiva autorizzazione della Dirigenza.
2. In caso di ritardo nella presenza in servizio, il docente è tenuto a dare tempestivamente comunicazione in segreteria del suo arrivo. Quando il ritardo sia di una o più ore di lezione e, comunque, quando sia già stata disposta la sostituzione in classe da parte di altro insegnante, sarà attivata d'ufficio la procedura prevista per i permessi orari.
3. La mancata presenza in servizio, in coincidenza di scioperi del personale docente, viene considerata partecipazione alla agitazione sindacale.
4. Le compresenze tra più docenti, ufficialmente incluse nell'orario delle lezioni, devono essere sempre attuate per l'intera durata prevista, Qualora i docenti verificassero oggettive condizioni di impossibilità ad attuare qualche compresenza programmata devono darne comunicazione agli Uffici di Vicepresidenza.
5. Nel rispetto della normativa in vigore, visti i criteri formulati dal Consiglio d'Istituto, sentite le proposte formulate dal Collegio dei Docenti, ascoltate le richieste che dovessero pervenire dagli insegnanti, dalle assemblee degli studenti, delle assemblee dei genitori, il Capo d'Istituto procede alla formulazione dell'orario di servizio e di lezione del personale docente. L'orario di lezione e di servizio dei Docenti va ispirato, il più largamente possibile, alle esigenze didattiche e del funzionamento del servizio scolastico nel suo insieme. Quando se ne presenti la necessità, per esigenze didattiche o di servizio, il DS può apportare modifiche temporanee all'orario di lezione e di servizio. Tali modifiche vanno portate tempestivamente a conoscenza degli interessati con apposita circolare e annotazione sul registro di classe. L'orario delle lezioni, quindi, compatibilmente con le disponibilità delle aule e dei laboratori, deve essere stabilito, ove possibile, secondo i seguenti criteri: deve essere didatticamente valido; deve evitare di collocare la stessa materia in giorni consecutivi, specie se le ore assegnate sono due; deve evitare di collocare una disciplina sempre alla prima ora o sempre all'ultima; deve non affollare eccessivamente i

laboratori, i reparti di lavorazione e le palestre; deve essere distribuito, a ciascun docente, in non meno di cinque giorni; deve annualmente essere prevista la rotazione delle classi che l'anno precedente erano dislocate nel seminterrato o in altre aule all'esterno dell'edificio centrale. Per la composizione delle terze classi si dovrà, in linea di massima, rispettare il numero vigente per le varie specializzazioni, salvo incremento.

ART.6 - Rapporti docente-discente

I rapporti docente-discente saranno improntati al massimo rispetto reciproco e della dignità della persona e saranno favoriti la comunicazione aperta, lo scambio continuo di informazioni, i processi di apprendimento di ogni singolo alunno. Gli studenti saranno responsabilizzati ad una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche; saranno accettate l'auto correzione e l'auto valutazione. Sarà richiesta la frequenza assidua nel rispetto degli impegni della programmazione dell'attività della classe e tali comportamenti verranno tenuti in debito conto sia per la valutazione del profitto che della condotta la quale, a sua volta, riguarderà anche l'interesse e la partecipazione allo studio.

Art. 7 – Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è un dovere permanente del personale docente e ATA, dall'ingresso fino all'uscita dall'Istituto. Durante i cambi d'ora, l'insegnante deve recarsi tempestivamente nella classe assegnata; in caso di ritardo del docente, la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici. Durante la ricreazione (10:45 – 11:00, sabato 11:00 – 11:15) i docenti devono assicurare la sorveglianza costante degli alunni.

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.
2. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
3. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

Art. 8-NORME COMUNI

1. Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti. Anche al fine di evitare ogni "vuoto" nella vigilanza; tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.
2. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore. In particolare vigileranno sul passaggio degli studenti nei corridoi di loro pertinenza e sull'uso corretto dei servizi igienici.
3. Le presenti misure organizzative tendono a prevenire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra i professori;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto aula - uscita dal perimetro della scuola al termine delle lezioni;
- riguardo agli alunni DSA

Art. 9- VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

1. L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola dall'accesso al portone o al cancello(in presenza di aree scolastiche esterne recintate) fino all'ingresso in aula segnalato dalla prima campanella.
2. Dopo l'ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.
3. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico , si dispone che all'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni.
4. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi settori di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 10. VIGILANZA ALL'INIZIO DELLE LEZIONI IN CASO DI CLASSI SCOPERTE

1. In caso di assenza di un docente, comunicata dalla segreteria, l'Ufficio dei collaboratori provvederà alla copertura delle classi secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e secondo le modalità stabilite per la sostituzione con personale interno a disposizione;

Art. 11. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche.
2. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe compresi gli studenti che, per motivi disciplinari, sono stati temporaneamente allontanati dall'aula.
3. La vigilanza deve essere assicurata con la presenza del docente in classe o nelle immediate prossimità della classe, anche durante le assemblee di classe autorizzate.
4. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica deve assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno.
5. L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio

controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario.

6. Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

Art. 12 - VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

1. Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea ai collaboratori scolastici.

2. Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza all'Ufficio dei Collaboratori per l'eventuale sostituzione.

3. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio .

4. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Art. 13- VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'AREA PERIMETRALE DELLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI.

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'area perimetrale della scuola al termine delle lezioni, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare durante il transito degli alunni.

2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

3. I docenti dell'ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino all'uscita dell'edificio.

ART. 14-SORVEGLIANZA DURANTE CONVEGNI, CONFERENZE E PROIEZIONI

Nelle occasioni di riunioni assembleari, nelle conferenze o proiezioni, ove si richieda un preciso intervento a tutela dell'ordine e del corretto comportamento. tutti i docenti e non solo il docente della classe, cui l'alunno o gli alunni appartengono, sono chiamati a dare il loro apporto, tenendo conto dell'effetto diseducativo che si avrebbe per un loro mancato intervento.

ART. 15- VIGILANZA DURANTE IL PASSAGGIO AULA-LABORATORI/PALESTRE

Il passaggio degli alunni dalle aule ordinarie a quelle speciali dovrà avvenire in ordine e in silenzio e con la responsabile collaborazione dei rappresentanti di classe. I docenti dovranno vigilare affinché l'uscita dalle classi avvenga in modo ordinato e corretto, utilizzando la scala più prossima alla propria aula.

Art. 16-VIGILANZA SUGLI STUDENTI DSA/ con disabilità

1. La vigilanza sugli studenti DSA/H deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno in orario, dall'assistente personale e dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da collaboratori scolastici in particolare da quelli dedicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL.

Art. 17-RILEVAZIONE PROBLEMI DI SICUREZZA DURANTE LE LEZIONI

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti :

- ☒ ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate;
- ☒ a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite l'addetto al servizio di prevenzione e protezione o, in sua assenza, direttamente, secondo le norme vigenti.
- ☒

Art. 18- INFORTUNI E PICCOLI INCIDENTI

1. In caso di infortuni sarà avviata la PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO, parte integrante del PIANO DI EMERGENZA a cui si rimanda.

La segnalazione di *infortuni* deve essere effettuata per iscritto al Dirigente il giorno stesso, o al massimo il giorno successivo, da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta)

2. Nel caso in cui la classe sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe.

3. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento.
4. E' fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche *piccoli incidenti*.

Art.2-II Comitato Studentesco

COMPOSIZIONE

1. Il Comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta degli studenti ivi frequentanti.
2. All'interno del comitato vengono eletti un Presidente, un vicepresidente e un segretario.

FUNZIONI

1. Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza delle esigenze degli studenti nei confronti dell'istituzione scolastica e di verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti .Le riunioni del Comitato possono svolgersi al di fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 6 ore in ciascun anno scolastico. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato può presenziare alle riunioni .Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa richiesta scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d'Istituto eletto Presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima al Dirigente, e conseguente autorizzazione di quest'ultimo.

TITOLO III RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 1 - Comunicazioni studenti- famiglie – personale scolastico

1. Per eventuali richieste e comunicazioni con la Presidenza, gli allievi dovranno rivolgersi ai collaboratori delegati.
2. Il Capo d'Istituto, attraverso i propri collaboratori e i coordinatori del Consiglio di classe, mantiene continui e proficui contatti con le famiglie degli allievi, comunicando ciò che attiene al loro profitto, comportamento ed eventuali fenomeni di dispersione scolastica. Esse, inoltre, vengono informate dai docenti delle discipline, in incontri periodici, sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli. Tuttavia, dal registro elettronico in tempo reale ,le famiglie potranno vedere assenze, ritardi, giustificazioni, note e valutazioni

dei propri figli..

3. I genitori possono incontrare settimanalmente i docenti, secondo un orario di ricevimento, reso noto all'inizio dell'anno scolastico, per conoscere la situazione scolastica dei propri figli. Essi possono, inoltre, chiedere un colloquio con il DS, telefonando e fissando un appuntamento. I colloqui scuola-famiglia possono svolgersi anche on line a fronte di motivate esigenze.
4. I genitori, potranno scaricare il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) direttamente dal sito della scuola.
5. Non è consentito ricevere genitori nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

ART. 2 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto e per svolgersi devono essere autorizzate dalla Presidenza.
2. Le assemblee di classe e di istituto servono ad approfondire i problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.
3. In relazione al numero degli alunni e fino a quando non si avranno a disposizione locali idonei, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele o assemblee del comitato studentesco, costituito dai rappresentanti degli alunni nei consigli di classe.
4. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto ed una di classe al mese, nel limite: la prima, nelle ore di lezione di una giornata; la seconda, di due ore, non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. L'assemblea di classe, la cui autorizzazione deve essere annotata sul diario di classe, deve svolgersi con la presenza del docente.
5. Solo per discutere argomenti di carattere riservato, può essere consentito alla classe di riunirsi senza la presenza del professore.
6. Alle assemblee d'istituto, svolte durante le ore di lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la presenza di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Detta partecipazione e gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, devono essere autorizzati dal Consiglio d'istituto.
7. Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Su richiesta degli studenti il Dirigente

Scolastico può autorizzare due assemblee d'istituto del mese in corso e di quello precedente o successivo.

8. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato per visione al Consiglio d'Istituto. Essa è convocata su richiesta della maggioranza degli studenti o dal comitato studentesco. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al DS, almeno tre giorni prima.
9. Il comitato studentesco e il presidente, eletto dall'assemblea, garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
10. Alle assemblee possono assistere, oltre al DS o un suo delegato, gli insegnanti, i genitori e gli studenti facenti parte del Consiglio d'Istituto, che lo desiderano.
11. Il DS ha potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
12. Nell'ultimo mese di lezione non possono aver luogo dette assemblee.

ART. 3 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono costituire un comitato deigenitori dell'istituto.
3. Le assemblee dei genitori si svolgono nei locali dell'istituto; la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere coordinate di volta in volta con il DS.
4. Convocazione, svolgimento e partecipazione del DS e dei docenti avviene secondo quanto stabilisce l'art. 45 del DPR 31.5.1974, n° 416.

Art. 4 - Comunicazione agli studenti e alle famiglie

Le comunicazioni agli studenti e alle famiglie avvengono telefonicamente, on line e/o per iscritto, secondo le modalità che verranno ritenute più idonee con riferimento alla importanza e all'urgenza. La normativa vigente prevede che le comunicazioni postali in partenza dall'Istituto avvengano con tasse a carico del destinatario.

Art. 5 - Procedura di iscrizione

Il momento dell'iscrizione non è considerato come un mero termine amministrativo, ma è preceduto da un'attività di informazione rivolta alle famiglie al fine di fornire loro un quadro il più ampio possibile dell'offerta formativa dell'Istituto. La domanda di iscrizione degli studenti alla classe prima viene presentata nei modi e nei termini previsti dalle Ordinanze ministeriali. Le domande di iscrizione alle classi successive alla prima, devono essere presentate entro i termini previsti dalla legge e corredate delle attestazioni dai versamenti dovuti. L'Istituto garantisce la collaborazione del personale per il perfezionamento delle domande di iscrizione.

Art. 6- Rilascio di certificazioni e documenti

L'Istituto garantisce il rilascio della certificazione richiesta con la massima celerità. La consegna dei certificati è effettuata nel normale orario di apertura degli Uffici al pubblico nei termini massimi sotto indicati: certificati di iscrizione e frequenza tre giorni lavorativi; certificati con votazioni e/o giudizi: cinque giorni lavorativi; certificati di servizio del personale: sette giorni lavorativi.

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma possono essere richiesti a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.

Art. 7 - Accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato dall'utente che abbia un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta al DS se sua è la competenza a formare l'atto conclusivo e a detenerlo stabilmente.

ART. 8 - Esonero Educazione fisica e Religione

1. Ai sensi della C.M. n. 216/87, l'esonero parziale o totale dalle lezioni di Educazione fisica va chiesto tramite presentazione di regolare domanda, firmata dal genitore o dall'alunno maggiorenne, corredata da certificato medico (nel caso di esonero prolungato occorre il certificato medico dell' A.S.L.). Gli alunni esonerati parteciperanno così alle lezioni, compatibilmente alle loro condizioni di salute. Durante le ore di Educazione fisica, tutti gli

alunni indipendentemente dalle loro condizioni di salute, devono abbandonare lo spogliatoio, che resterà chiuso a chiave, e seguire le indicazioni degli insegnanti.

2. Gli studenti, all'atto dell'iscrizione, sceglieranno se avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica. Coloro che abbiano scelto di non avvalersene, eserciteranno personalmente il diritto di scelta, in ordine agli insegnamenti opzionali ed alle altre attività culturali e formative proposte dalla scuola. Le attività culturali e formative, non che gli insegnamenti opzionali di cui sopra, sono programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall' inizio delle lezioni.

ART. 9 - Formazione delle classi e ripetenti anche per terza volta

Nel rispetto della normativa in vigore, viste le indicazioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti, il DS, al termine delle iscrizioni, procede alla formazione delle classi, tenendo presente le seguenti indicazioni:

- a. esigenze didattiche;
- b. integrazione, ove possibile, degli allievi provenienti da località o scuole diverse. Per la formazione delle classi si devono osservare i seguenti criteri: distribuire gli alunni in modo di avere, in base al giudizio di promozione ed al numero, classi bilanciate ed equamente distribuite; rispettando, ove possibile, la scelta effettuata dall'alunno. La richiesta d'iscrizione da parte di fratello o sorella nella stessa classe dovrà, in linea di massima, essere accolta. In caso di concorrenza si userà il criterio del merito.

E' possibile l'iscrizione per la terza volta alla stessa classe in casi eccezionali supportati da valida motivazione esaminata dal Consiglio di Classe e del Collegio Docenti (es. Mancata validità dell'anno scolastico, gravi problematiche di carattere medico o gravi problematiche socio-familiari).

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle sue appendici si fa riferimento alle norme vigenti, alle circolari ministeriali e allo Statuto delle studentesse e degli studenti. Il Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto e la sua pubblicazione sul sito web dell'Istituto.